



FONDO MUTUALISTICO ALTRI SEMINATIVI



REGOLAMENTO

Appezamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale dell'Ente Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione viticola oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella oggetto della protezione del Fondo.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Ente Gestore: del Fondo è AgriFondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

Fondo: il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole, che ha come scopo la compensazione dei danni al Mais da esse subiti, limitatamente agli eventi avversi contemplati nel presente Regolamento, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

Impresa agricola: l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R.(Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

Relazione tecnica: è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

Tecnici: periti incaricati dall'Ente Gestore della stima dei danni al Mais, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche del Mais.

Art. 1 SCOPO

Premesso che;

- per la colture, Frumento tenero e duro, Triticale, Orzo, Segala, Avena, Riso, Mais, Sorgo, Soia, Barbabietola da zucchero, Girasole, Colza è operativo un Fondo Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi, Agevolato di cui agli artt. 36 e 38 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, gestito da Agrifondo Mutualistico del Veneto e del Friuli VG;
- le Imprese aderenti a questo Fondo aderiscono, a termini di questo Regolamento e anche Fondo Agevolato, Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi;
- le condizioni tutte del Fondo Agevolato si intendono qui richiamate e confermate;

il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni, alle Imprese Agricole aderenti al Fondo, provocati al Frumento tenero e duro, al Triticale, all'Orzo, alla Segala, all'Avena, al Riso, al Sorgo, alla Soia, alla Barbabietola da zucchero, al Girasole e alla Colza da:

A) le seguenti avversità:

siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, alluvione, a partire dalla semina e fino alla decorrenza delle coperture assicurative.

Sono compensabili anche i danni, riconducibili alle avversità di cui al primo comma del presente articolo e agli effetti che le stesse possono produrre sui i terreni a diversa tessitura e granulometria (esempio: formazione di 'croste'; asfissia ecc.).

Il Fondo copre un solo ciclo produttivo e una sola risemina.

B) i danni contemplati dal Fondo Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi agevolato, esclusi dalla compensazione per effetto della clausola della 'Soglia'.

Art. 2 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Ente Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe.

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica, dove, oltre ai dati identificativi degli appezzamenti coperti dal Fondo, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento.

Inoltre l'Impresa Agricola Associata, per tutti gli effetti del presente Regolamento, ha l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse superfici garantite da questo Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa, nonché l'adesione e la partecipazione al Fondo Agevolato Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi.

In particolare:

- **Seminativi autunno - vernini: la sottoscrizione del certificato di assicurazione e l'adesione e la partecipazione alla copertura mutualistica agevolata, deve avvenire prima dell'inizio della fase di levata o nel caso di risemina con altra coltivazione, entro i termini previsti nella Polizza collettiva;**
- **Seminativi primaverili di primo raccolto: la sottoscrizione del certificato di assicurazione e l'adesione e la partecipazione alla copertura mutualistica agevolata, come quella a questo Fondo Integrativo, deve essere inoltrata all'Ente gestore, prima dell'emergenza della coltura garantita dai Fondi. Nel caso di risemina, la nuova coltivazione, entro i termini previsti nella Polizza collettiva;**

Per aderire è necessario:

- **Seminativi autunno - vernini: inoltrare la domanda di adesione (triennale) e quella di partecipazione alla copertura annuale mutualistica agevolata all'Ente Gestore su l'apposita modulistica via PEC, come indicato nel secondo comma del presente articolo;**
- **Seminativi primaverili di primo raccolto: sottoscrivere il certificato di assicurazione nonché l'adesione e la partecipazione alla copertura mutualistica agevolata, come quella a questo Fondo Integrativo prima dell'emergenza, nelle modalità previste nella Polizza Collettiva.**

Art. 3 ESCLUSIONI

Il Fondo non interviene per i danni:

- **a colture non assoggettate alle ordinarie buone pratiche colturali che la coltura, per fase fenologica e condizioni agronomiche richiede (esempio: buona tempera del terreno per le preparazioni del letto di semina);**
- **in terreni seminati su terreni ad elevata umidità;**
- **in terreni collocati in aree golenali;**

Per quanto riguarda il punto A) dell'art. 1 Scopo

- ai seminativi autunno vernini, successivi all'inizio della fase di levata (BBCH uguale a codice 30);
- ai seminativi primaverili esclusivamente di primo raccolto, successivi all'emergenza;
- da avversità diverse da quelle indicate nell'art. 1 Scopo;
- causati dalle avversità garantite nell'art. 1 Scopo, se sulle medesime opera efficacemente la copertura assicurativa;

Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono:

Punto a) art. 1 Scopo

- **Seminativi autunno - vernini: dal terzo giorno successivo all'invio via PEC dell'apposita modulistica come previsto all'art 2 Adesione e cessano con l'entrata in copertura del certificato di assicurazione, comunque non oltre il 20 Aprile o alla prima fase di levata (BBCH uguale a codice 30);**
- **Seminativi primaverili: dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano alla fase di emergenza, comunque non oltre il 20 maggio.**

Punto b) art. 1 Scopo

- **dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e contestualmente, dei Fondi mutualistici agevolato e non agevolato, di cui al presente regolamento, e cessano alla fase di emergenza, comunque non oltre il 30 novembre o prima se il prodotto è stato raccolto.**

Art. 5 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia, entro 3 giorni dal momento del verificarsi dei danni coperti dal Fondo o dal momento in cui l'Impresa Agricola ne ha avuto conoscenza.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dall'Ente Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'accertamento del danno, a seguito della presentazione della Denuncia di danno, viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà sottoposta all'Ente Gestore. L'accertamento potrà avvenire anche su base documentale/fotografica, se ritenuta idonea e probante da parte dei Tecnici. Tale procedura potrà essere avviata solo se, a tal riguardo, l'Impresa agricola abbia effettuato specifica richiesta e l'Ente Gestore abbia provveduto al formale consenso.

L'Impresa agricola ha l'obbligo di non raccogliere il prodotto danneggiato e denunciato, prima dell'accertamento del danno da parte dei Tecnici. In caso di prodotto ad imminente raccolta, l'Impresa Agricola può richiedere all'Ente gestore che venga

attuata la procedura di accertamento del danno su base documentale (come riportata nel precedente comma del presente articolo); se non autorizzata valgono le norme previste sulla Polizza Collettiva Avversità Atmosferiche relative all'articolo 'Danni in prossimità dell'epoca di raccolta'.

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Spetta al Tecnico prima della quantificazione del danno accertare:

- la potenzialità produttiva dell'appezzamento garantito e danneggiato e, nel caso di danni da altre avversità diverse da quella coperta con questo Fondo, tenerne conto ai fini della determinazione della compensazione (valore residuo);
- il nesso di causalità tra il danno e le Avversità garantite dal Fondo;
- la corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- stadio fenologico della coltura;
- nel caso di danni nelle prime fasi fenologiche della coltura, effettiva possibilità di risemina dell'appezzamento o parte di esso, danneggiato, con le macchine operatrici.

Punto A) dell'art. 1 Scopo

Il danno verrà quindi quantificato nelle seguenti modalità.

Per le produzioni autunno-vernine,

- a) Nel caso esistano e le condizioni, condivise con l'Impresa Agricola aderente, di risemina totale o parziale, con altra coltivazione, a causa delle avversità garantite dal Fondo accadute durante il periodo di validità di copertura prevista dal presente Regolamento come segue:

COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)
Frumento	450-500	150	200
Orzo	400	130	200

Per colture quali Frumento duro, Erbacee da biomassa, il corretto investimento e la soglia di convenienza verrà stabilita dal perito sulla base delle proprie competenze tecniche.

Per il frumento e l'orzo i valori sono indicativi in quanto variabili in funzione della zona di coltivazione.

N.B. = per il frumento e l'orzo il numero indicato non è relativo al numero di piante ma al numero di spighe (nel grano e nell'orzo infatti le piante emettono un numero variabile di figli in funzione dell'andamento stagionale e della varietà).

- b) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la risemina una compensazione fino a **300 €/ha** per le mancate produzioni a causa dei danni coperti dal Fondo, che non potrà superare, comunque, la differenza tra il valore garantito dal Fondo iniziale e quello oggetto della copertura assicurativa (effettiva produzione ottenibile da ridotto investimento a causa dei danni garantiti dal Fondo).

Per le produzioni primaverili

- a) Nel caso esistano e le condizioni, condivise con l'Impresa Agricola aderente, di risemina totale o parziale, con altra coltivazione, a causa delle avversità

garantite dal Fondo accadute durante il periodo di validità di copertura prevista dal presente Regolamento, vanno compensati importi uguali come segue:

COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)
Soia	35-40	13	200
Colza	70-75	25	200
Barbabietola	10-11	4	300

Per colture, il corretto investimento e la soglia di convenienza verrà stabilita dal perito sulla base delle proprie competenze tecniche.

- b) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la risemina una compensazione fino a **300 €/ha** per le mancate produzioni a causa dei danni coperti dal Fondo, che non potrà superare, comunque, la differenza tra il valore garantito dal Fondo iniziale (riportato nel certificato di assicurazione, emesso contestualmente all'adesione al Fondo) e quello indicato nella riduzione di prodotto sulla 'Domanda di riduzione' o indicato, in detrazione, dal perito assicurativo sul 'Bollettino di Campagna' (effettiva produzione ottenibile da ridotto investimento a causa dei danni garantiti dal Fondo).

Resta inteso che per frazioni di superfici inferiori all'ettaro, tutti gli importi (indennizzi erogabili all'ha), sopra riportati, vanno proporzionalmente ridotti (es. Soia superficie colpita 2,5 ha: massima compensazione spettante € 500).

Punto A) dell'art. 1 Scopo

Sono inoltre compensabili, relativamente al valore residuo, al netto di danni da altre avversità, comprese quelle garantite da questo fondo ai punti A), i danni garantiti dal Fondo Agevolato Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi, esclusi dalla clausola della Soglia.

Art. 8 LIMITI DI COMPENSAZIONE

Non è prevista l'applicazione di una franchigia.

Il Fondo interviene e compensa i danni, subiti dall'Impresa Aderente al Fondo, per importi non inferiori a € 100 e non superiori a 10.000€ per azienda.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Imprese Agricole Socie;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;

c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica AgriFondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica AgriFondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.